

Modifiche e integrazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 73 del 10 marzo 2014;
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modificazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12

1. Il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) è così modificato:

- a) il comma 3 dell'articolo 25 è soppresso;
- b) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente: "d) l'ufficio del Datore di lavoro;"
- c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33 Ufficio del Datore di lavoro
1. All'Ufficio del Datore di lavoro, dotato di autonomia gestionale, è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."

n. 63 del 8 Settembre 2014

PARTE I  Atti della Regione

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 73 del 10 marzo 2014 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa del Presidente Stefano Caldoro.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 17 aprile 2014, con il n. 520 del registro generale ed assegnata alla I Commissione consiliare permanente per il parere.

Il presente regolamento è emanato ai sensi del comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b) e c).

Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12: "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania."

Articolo 25: "Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali."

Comma 3: "3. Presso il dipartimento è istituito l'ufficio del datore di lavoro, dotato di autonomia gestionale, al quale è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."

Articolo 29: "Uffici speciali."

Comma 2, lettera d): "2. Sono uffici speciali:

d) la struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria;"

Articolo 33: "Struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria."

"1. In attuazione dell'articolo 1, comma 244, della legge regionale n. 4 del 2011, è istituita una struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria cui sono assegnati i compiti già svolti dall'agenzia regionale sanitaria (ARSAN) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e) e g), della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia regionale Sanitaria), nonché, nel rispetto del criterio generale di cui all'articolo 1, comma 244, lettera d), della legge regionale n. 4 del 2011, le corrispondenti risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 la struttura si articola in non più di quattro unità operative dirigenziali, corrispondenti alle articolazioni operative dell'ARSAN.

3. Alla direzione delle unità dirigenziali previste dal comma 2 possono essere preposti anche dirigenti delle Aziende sanitarie e dell'IRCCS Pascale, in posizione di distacco, con diritto di precedenza per i dirigenti che abbiano in essere con l'agenzia un contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1996.

4. Il personale già comandato presso l'ARSAN, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1996, proveniente dalle aziende sanitarie della regione, è posto in posizione di distacco presso la Giunta regionale, per un periodo di due anni, rinnovabile previo assenso dell'interessato, e assegnato alla struttura di cui al comma 1.

5. Il personale già comandato presso l'ARSAN ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1996, proveniente dai ruoli della Giunta regionale, cessa dalla posizione di comando ed è assegnato alla struttura di cui al comma 1.

6. Fino alla data di effettiva costituzione della struttura tecnica, l'Agenzia continua a svolgere le funzioni già esercitate.

7. L'organo di amministrazione dell'ARSAN in carica alla data della soppressione predispone e approva il bilancio di chiusura alla data della soppressione. Detto bilancio è trasmesso alla Giunta regionale unitamente alla relazione del collegio sindacale ed è approvato ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. Contestualmente l'organo di amministrazione in carica alla data della soppressione predispone gli inventari di chiusura, previa ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici già in capo all'ente soppresso, per le dovute consegne.
8. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina le modalità di attuazione delle previsioni del presente articolo."